

**CIRCOLARE 10 DEL 08/10/2015**

**ULTIME NOVITÀ FISCALI**

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Prelievi bancari non giustificati</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione n. 16948/2015</b></p>                                 | <p>È legittima la presunzione di maggiori ricavi sui prelievi bancari non giustificati da parte di un imprenditore.</p> <p>In mancanza di giustificazione, infatti, opera la presunzione in base alla quale la somma prelevata è stata utilizzata per l'acquisto "in nero" di fattori produttivi.</p>   |
| <p><b>Indagini bancarie</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 15.9.2015, n. 18125</b></p>   | <p>L'accertamento basato sui versamenti sospetti sul c/c bancario del contribuente è legittimo ancorché il conto sia cointestato con un familiare facoltoso. Grava sul contribuente provare la natura di ciascuna movimentazione.</p>   |
| <p><b>Agevolazione "prima casa" e tardivo trasferimento residenza</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 16.9.2015, n. 18188</b></p> | <p>Si determina la decadenza delle agevolazioni "prima casa" anche qualora la residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile sia trasferita con un ritardo esiguo (nel caso di specie, 7 giorni) rispetto alla scadenza del termine previsto dalla norma (18 mesi dall'acquisto).</p>   |
| <p><b>Bonus riqualificazione alberghi</b></p> <p><b>FAQ Ministero Beni e attività culturali e turismo 24.9.2015</b></p>               | <p>Sono stati forniti chiarimenti, in forma di FAQ, in merito al bonus riconosciuto alle strutture alberghiere per le spese 2014 di riqualificazione e accessibilità, il cui click-day per l'invio delle richieste è fissato alle ore 10.00 del 12.10.2015.</p> <p>In particolare è precisato che il bonus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non spetta ai campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi vacanza, bed and breakfast, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze;</li> <li>- può essere richiesto soltanto dal soggetto identificabile come "impresa alberghiera" e pertanto in caso di affitto d'azienda lo stesso non può essere usufruito dall'impresa concedente.</li> </ul> |
| <p><b>Conservazione elettronica documenti fiscali</b></p> <p><b>Risoluzione Agenzia Entrate 25.9.2015, n. 81/E</b></p>                | <p>I contribuenti che, ai fini della fatturazione elettronica, si avvalgono di terzi, i quali provvedono all'invio dei documenti tramite il Sistema di Interscambio, alla gestione delle notifiche e alla conservazione sostitutiva, non devono comunicare all'Agenzia delle Entrate con il mod. AA/9 – AA/7 il soggetto che si occupa della conservazione, posto che lo stesso non assume la veste di depositario delle scritture contabili. È quindi sufficiente la comunicazione tramite il mod. UNICO della conservazione con modalità elettronica di almeno un documento rilevante nell'anno di riferimento (codice "1" nell'apposito rigo del quadro RS).</p>   |

## COMMENTI

### LA COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI / FAMILIARI, DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI PER IL 2014

Nel mese di ottobre sono in scadenza 2 adempimenti riguardanti i rapporti tra i titolari / familiari e l'impresa individuale nonché i rapporti tra i soci / familiari e la società, di seguito esaminati.

#### LA COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI / FAMILIARI PER IL 2014

La concessione in godimento di un bene d'impresa da parte di una **società / ditta individuale** ad un **socio / familiare** (a titolo personale), senza corrispettivo ovvero ad un **corrispettivo inferiore a quello di mercato**, comporta:

- per l'**utilizzatore** (socio / familiare) la rilevazione di un **reddito diverso**, pari alla **differenza** tra il **valore di mercato** e il **corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene**;
- per il **concedente** (ditta individuale / società) l'**indeducibilità dei relativi costi**.

Con tali disposizioni il Legislatore ha inteso **contrastare il fenomeno elusivo** dell'intestazione "fittizia" **di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell'imprenditore**.

A tal fine, è previsto, in capo all'utilizzatore / concedente l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello, i dati relativi ai beni concessi in godimento (tipologia, durata della concessione, corrispettivo e valore di mercato).

#### SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

La comunicazione in esame va presentata dal **concedente** oppure dall'**utilizzatore**.

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| <b>Concedente</b>   | ➔ | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>imprenditore individuale</b></li><li>• <b>società di persone</b> (snc, sas), <b>di capitali</b> (spa, srl, sapa), <b>cooperativa</b></li><li>• <b>stabile organizzazione</b> di società non residente</li><li>• <b>ente privato</b> di tipo <b>associativo</b> per i soli <b>beni relativi all'attività commerciale</b></li></ul>   |
| <b>Utilizzatore</b> | ➔ | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>socio</b>, residente e non, <b>di società ed ente associativo privato</b> residente che svolge attività commerciale</li><li>• <b>familiare</b>, residente e non, <b>di socio</b> di società ed ente associativo privato residente che svolge attività commerciale</li><li>• <b>socio o familiare di altra società</b> appartenente al <b>medesimo gruppo</b></li><li>• <b>familiare</b>, ex art. 5, comma 5, TUIR residente e non, <b>dell'imprenditore individuale</b></li></ul> |

#### BENI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Sono oggetto della comunicazione in esame i beni dell'impresa, ossia **beni strumentali, beni-merce, immobili patrimonio**.

#### BENI ESCLUSI DALLA COMUNICAZIONE

La comunicazione non va effettuata relativamente a:

- beni concessi in godimento a **soci dipendenti / lavoratori autonomi**, se costituiscono **fringe benefit** ex artt. 51 e 54, TUIR;

- beni concessi in godimento ad **amministratori**.



L'esclusione opera a prescindere **dalla presenza o meno**, in capo all'utilizzatore, **di un fringe benefit**;

- beni concessi in godimento **all'imprenditore individuale**;

- beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non, concessi in godimento a **enti non commerciali soci** che utilizzano gli stessi beni **per fini esclusivamente istituzionali**;

- **alloggi delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa** concessi ai propri soci;

- **veicoli** per i quali è **prevista l'integrale deducibilità** dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico;

- beni di **valore non superiore a € 3.000** (al netto IVA), rientranti nella categoria "altro", ossia beni diversi dalle autovetture ed altri veicoli, unità da diporto, aeromobili ed immobili (sono quindi esclusi, ad esempio, telefoni cellulari, personal computer, tablet, ecc.).


Da quanto sopra, l'obbligo di comunicazione o meno è così sintetizzabile.

| Concedente                 | Utilizzatore                                    | Comunicazione Agenzia Entrate            |
|----------------------------|---|--|
| Titolare ditta individuale | Titolare  | NO                                       |
|                            | Familiare                                       | <b>SI</b> (*)                            |
| Snc                        | Socio   | NO<br>(tutti i soci sono amministratori) |
|                            | Familiare del socio                             | <b>SI</b> (*)                            |
| Sas                        | Socio accomandatario                            | NO                                       |
|                            | Socio accomandante                              | <b>SI</b> (*)                            |
| Srl / spa                  | Socio amministratore                            | NO                                       |
|                            | Socio non amministratore<br>Familiare del socio | <b>SI</b> (*)                            |
|                            | Socio dipendente                                | NO<br>(è tassato il fringe benefit)      |

(\*) *Ipotizzando che non sia richiesto alcun corrispettivo all'utilizzatore e che emerga un fringe benefit o che il corrispettivo richiesto all'utilizzatore sia inferiore al fringe benefit.*

### TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

Il termine di presentazione della comunicazione in esame è collegato a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al soggetto che vi provvede per cui:



Così, per le società di capitali con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società di persone e ditte individuali **la comunicazione riferita al 2014** va presentata entro il:

**30.10.2015**

### BENI A DEDUCIBILITÀ LIMITATA E TASSAZIONE PER TRASPARENZA


In presenza di beni a deducibilità limitata concessi in godimento a soggetti il cui reddito è imputato per trasparenza, per evitare il fenomeno della doppia imposizione, il reddito diverso è **diminuito della quota dei costi indeducibili attribuita per trasparenza** al socio / collaboratore familiare.


#### **Individuazione del valore normale**

Il **valore normale** del diritto di godimento di un'autovettura va individuato con la regola del c.d. "**fringe benefit**" in capo ai dipendenti.

#### **Determinazione del reddito diverso**

Il **reddito diverso** da tassare in capo al soggetto utilizzatore dell'autovettura si considera conseguito alla **data di maturazione** ed è così determinato:



 L'ammontare del **reddito diverso** imputabile all'utilizzatore del bene per il 2014 va **riportato a rigo RL10** del mod. UNICO 2015 PF.

#### **Comunicazione e reddito diverso**

La comunicazione in esame va effettuata "*qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento*". Di conseguenza, **l'obbligo di invio non sussiste:**

- in mancanza di **fringe benefit** tassabile in capo all'utilizzatore;

- nel caso in cui il **fringe benefit sia azzerato**, in presenza di una differenza positiva tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo, per effetto dei costi in deducibili relativi al bene concesso al socio / collaboratore.

### SANZIONI

In caso di **omessa presentazione** della comunicazione in esame, ovvero di trasmissione con **dati incompleti / non veritieri**, è dovuta, in solido, una sanzione pari al **30% della differenza tra il valore di mercato del bene e il corrispettivo annuo** per il godimento dello stesso.

Tuttavia, **qualora le parti si siano conformate** alle disposizioni in esame, ossia:


- il concedente (società / ditta individuale) non abbia dedotto i costi e l'utilizzatore (socio / familiare) abbia tassato la differenza tra il valore normale ed il corrispettivo; ovvero
  - il concedente abbia addebitato all'utilizzatore una somma pari o superiore al valore di mercato;
- è applicabile la sanzione **da € 258 a € 2.065**.

È comunque possibile regolarizzare la violazione tramite il **ravvedimento operoso**.

### LA COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI PER IL 2014

I soggetti esercenti un'attività d'impresa devono **comunicare** all'Agenzia delle Entrate i **finanziamenti / capitalizzazioni**, concessi **dai soci / familiari** a favore della società / ditta individuale per un **importo complessivo**, per ciascuna tipologia di apporto, **pari o superiore a € 3.600**.

Con tale disposizione il Legislatore ha inteso rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata, tramite la **determinazione sintetica del reddito** considerando qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società / ditta individuale.


 Il modello da utilizzare è analogo a quello predisposto per la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci / familiari, ferma restando l'autonomia dei 2 obblighi per cui, in presenza di **entrambi gli adempimenti**, vanno compilati **2 distinti modelli**.

### AMBITO SOGGETTIVO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione in esame va effettuata **esclusivamente da parte della società / impresa individuale** (in contabilità ordinaria o semplificata) che ha ricevuto il finanziamento / capitalizzazione.

#### **Soggetti esonerati**

Le istruzioni alla compilazione del modello specificano che l'obbligo in esame interessa sia le imprese in contabilità ordinaria che semplificata *"in presenza di **conti correnti dedicati alla gestione dell'impresa**"*. In particolare:

|  |   |
|--|---|
| <b>imprese in contabilità ordinaria</b>    | Tenute all' <b>invio della comunicazione "in ogni caso"</b> (a prescindere, quindi, dalla presenza o meno del c/c dedicato).  |
| <b>imprese in contabilità semplificata</b> | <b>Esonerate</b> dall'adempimento in esame <b>se non dispongono di un c/c dedicato</b> all'attività.<br> Si ritiene che l'esonero sussista anche qualora il c/c sia <b>intestato ad altri soggetti</b> (ad esempio, coniuge) ovvero utilizzato <b>anche per esigenze personali / familiari</b> . |

L'**esonero** è riconosciuto, purché non sussista un "c/c dedicato", ai soggetti che adottano:

- il regime dei **minimi** ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011;
- il regime **contabile semplificato** previsto dall'art. 27, comma 3, DL n. 98/2011;
- il regime delle **nuove iniziative** ex art. 13, Legge n. 388/2000.

### **Esclusioni soggettive**

La comunicazione **non va presentata** per i finanziamenti / capitalizzazioni effettuati da:

- **soci persone giuridiche** (società / enti). L'adempimento in esame è infatti finalizzato all'accertamento in base al redditometro nei confronti delle persone fisiche;
- **familiari dei soci**;
- **titolare dell'impresa familiare / individuale**.

**Esempio 1** La Grigi snc è costituita da 2 soci, Rossi e Gialli.



In data 30.4.2014, dal c/c della moglie del socio Rossi, è stato effettuato un versamento a favore della società, per un importo pari a € 15.000.

Relativamente a tale versamento la società non è tenuta ad effettuare alcuna comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

## **AMBITO OGGETTIVO DELLA COMUNICAZIONE**

Nella comunicazione in esame vanno riportati:

- i dati delle persone fisiche **soci o familiari dell'imprenditore** che hanno concesso finanziamenti / capitalizzazioni per un ammontare complessivo, riferito a ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a € 3.600. Tale limite:
  - va riferito **distintamente** ai finanziamenti e alle capitalizzazioni;
  - va calcolato con riguardo all'**ammontare complessivo** dei finanziamenti / capitalizzazioni in corso d'anno in capo al singolo socio / familiare dell'imprenditore.



Ai fini del limite **non rilevano** né le **restituzioni** effettuate al socio / familiare dell'imprenditore né la **rinuncia al credito** vantato dal socio / familiare dell'imprenditore (non configura un esborso di denaro da parte del finanziatore);

- l'importo **complessivo dei finanziamenti / capitalizzazioni**, distintamente per ogni soggetto finanziatore;
- la **data di versamento**. Quest'ultima corrisponde alla data di effettivo versamento. In caso di **più finanziamenti o capitalizzazioni** nella comunicazione va indicata **la data dell'ultimo versamento**.

### **Esclusioni oggettive**

La comunicazione **non va presentata** in presenza di:

- finanziamenti / capitalizzazioni di **importo complessivo inferiore a € 3.600**;
- finanziamenti / capitalizzazioni i cui **dati sono già in possesso** dell'Amministrazione finanziaria (ad esempio, finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).
- **capitalizzazioni** che **non configurano un reale apporto di denaro** (ad esempio, aumento capitale sociale a titolo gratuito, sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale non ancora versato, passaggio di riserve a capitale sociale);

- **finanziamenti a seguito di rinuncia** da parte del soggetto concedente purché la rinuncia non comporti un esborso di denaro ad altro titolo (ad esempio, apporto).

**Esempio 2** Il socio Celesti nel 2013 ha effettuato alla Gialli srl un finanziamento pari a € 17.000, per il quale lo stesso, nel mese di settembre 2014, ha rinunciato alla relativa restituzione.



La società non deve inviare la comunicazione riferita alla rinuncia.

**Esempio 3** Il socio Amaranto, in data 16.1.2014, ha effettuato alla Rosi srl un finanziamento pari a € 12.000, per il quale lo stesso, nel mese di ottobre 2014, ha rinunciato alla relativa restituzione.



La società deve inviare la comunicazione al fine di evidenziare il finanziamento ricevuto dal socio (€ 12.000).

- **restituzioni** di finanziamenti.

**Esempio 4** Il socio Verdi nel 2011 ha effettuato alla Blu srl un finanziamento infruttifero pari a € 60.000. La società, in data 7.6.2014, ha restituito parte del predetto finanziamento per un importo di € 15.000.



Trattandosi di restituzione di un finanziamento, la società non è tenuta a comunicare all'Agenzia delle Entrate la movimentazione di denaro intervenuta nel 2014.

### TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

Analogamente alla comunicazione dei beni ai soci / familiari il termine di presentazione della comunicazione in esame è collegato a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al soggetto che vi provvede.

Così, per le ditte individuali, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare **la comunicazione riferita al 2014** va presentata entro il:

**30.10.2015**

### SANZIONI

In caso di **omessa / tardiva / incompleta / inesatta** comunicazione:

- non è prevista espressamente una specifica sanzione;
- non sono applicabili le sanzioni previste per la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci / familiari dell'impresa.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate negli incontri con la stampa specializzata di inizio 2014, trattandosi di comunicazione all'Anagrafe tributaria, è applicabile la **sanzione da € 206 a € 5.164**, ridotta alla metà in caso di comunicazione incompleta o inesatta (da € 103 a € 2.582).

La violazione è regolarizzabile tramite il **ravvedimento operoso**.

**SCADENZARIO**  
**Mese di OTTOBRE**

**Giovedì 15 ottobre**

|   |  |
|---|--|
| <b>IVA<br/>CORRISPETTIVI GRANDE<br/>DISTRIBUZIONE</b> | Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di settembre da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi. |
|---|--|

**Venerdì 16 ottobre**

|   |  |
|---|--|
| <b>IVA<br/>LIQUIDAZIONE MENSILE</b>   | Liquidazione IVA riferita al mese di settembre e versamento dell'imposta dovuta.   |
| <b>IRPEF<br/>RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI<br/>LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b> | Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).  |
| <b>IRPEF<br/>RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI<br/>DI LAVORO AUTONOMO</b>                | Versamento delle ritenute operate a settembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).  |
| <b>IRPEF<br/>RITENUTE ALLA FONTE SU<br/>DIVIDENDI</b>                                 | Versamento delle ritenute operate (26%) relativamente ai dividendi (deliberati dall'1.7.98) corrisposti nel terzo trimestre per partecipazioni non qualificate (codice tributo 1035).  |
| <b>IRPEF<br/>ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>  | Versamento delle ritenute operate a settembre relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul> |
| <b>RITENUTE ALLA FONTE<br/>OPERATE DA CONDOMINI</b>                                   | Versamento delle ritenute (4%) operate a settembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).   |
| <b>INPS<br/>DIPENDENTI</b>  | Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di settembre.   |
| <b>INPS<br/>GESTIONE SEPARATA</b>   | Versamento del contributo del 23,50% o 30,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a settembre a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).<br><br>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a settembre agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 23,50% o 30,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).                                 |



**Martedì 20 ottobre**

|   |   |
|---|---|
| <b>VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA</b> | Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel terzo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.                               |
| <b>IVA LIQUIDAZIONE MOSS</b>                      | Termine entro il quale effettuare la dichiarazione IVA riferita al terzo trimestre dei servizi elettronici resi a soggetti privati UE ed il relativo versamento, da parte dei soggetti iscritti al Mini sportello unico (MOSS). |

**Lunedì 26 ottobre**

|  |   |
|--|---|
| <b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI</b> | Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a settembre (soggetti mensili) e al terzo trimestre (soggetti trimestrali).  |
| <b>MOD. 730/2015 INTEGRATIVO</b>                               | Termine per la consegna al CAF / professionista abilitato del mod. 730 integrativo da parte dei soggetti (dipendenti, pensionati o collaboratori) che, avendo già presentato il mod. 730/2015, intendono correggere errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero che determinano un rimborso o un minor debito. |

**Venerdì 30 ottobre**

|  |   |
|--|---|
| <b>IMU 2015 TERRENI AGRICOLI</b>   | Versamento tramite mod. F24 o bollettino di c/c/p della prima rata IMU, senza sanzioni ed interessi, relativa ai terreni agricoli ubicati in Comuni non montani / parzialmente montani di soggetti non coltivatori diretti / IAP. |
| <b>COMUNICAZIONE 2014 BENI A SOCI / FAMILIARI FINANZIAMENTI / CAPITALIZZAZIONI</b> | Invio telematico della comunicazione dei dati relativi ai beni d'impresa concessi in godimento a soci / familiari nel 2014, nonché dei dati relativi ai finanziamenti / capitalizzazioni effettuati all'impresa nel 2014.         |

**Lunedì 2 novembre**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>INPS DIPENDENTI</b>            | Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di settembre.<br>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro. |
| <b>INPS AGRICOLTURA</b>           | Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel terzo trimestre.   |
| <b>IVA CREDITO TRIMESTRALE</b>    | Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre, utilizzando il nuovo mod. IVA TR.  |
| <b>IVA ACQUISTI DA SAN MARINO</b> | Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a settembre.<br>A tal fine va utilizzato il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente.   |